

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018).

Il Commissario Straordinario

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2017/2018, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare delle fasi eliminatorie nazionali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 5;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 36 bis comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini